

Repertorio n. 41012

Raccolta n.19940

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno nove settembre duemilaventiquattro

09.09.2024

alle ore quindici

in San Martino Buon Albergo e nel mio studio;

avanti a me PAOLO CARBONE, notaio in San Martino Buon Albergo, iscritto al Ruolo del Distretto notarile di Verona, con studio in Via XX Settembre n.73

si è riunita

l'assemblea della associazione "ASSOCIAZIONE MUSICA SOLIDALE ONLUS VERONA" con sede in Verona (VR), Via Pirandello n. 21, codice fiscale 93288030237, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica dello statuto sociale per adeguamento al D.LGS 3 luglio 2017 n.117 (enti terzo settore - Runts) e conseguente acquisto della natura di APS (Associazione di Promozione Sociale);
- 2) Iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)
- 3) Varie ed eventuali

E' PRESENTE

- **Ambrosini Alberto**, nato a Verona (VR) il 4 agosto 1961, domiciliato per la carica presso la sede sociale, che interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio direttivo dell'Associazione.

Detto comparente, cittadino italiano, **della cui identità personale io Notaio sono certo**, mi chiede di ricevere il presente verbale.

Ed io notaio do atto di quanto segue:

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Viene nominato presidente dell'Assemblea, a norma dell'art. 14 punto 4 dello statuto, il costituito Ambrosini Alberto

CONSTATAZIONE DELLA REGOLARITA' DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente:

constatato

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'articolo 15 del vigente statuto dell'associazione;
- che sono presenti tutti gli associati come risulta da foglio presenze allegato al presente atto con la **lettera "A"**;
- che del Consiglio direttivo sono presenti:
 - sè medesimo, Presidente;
 - Sartori Luciano, nato a San Pietro In Cariano (VR) il 5 febbraio 1960, Vice Presidente;
- che tutti i soci hanno dichiarato di essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno

DISCUSSIONE

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D.Lgs. 117/2017). Illustra i vantaggi derivanti dall'iscrizione al RUNTS, sezione APS senza tuttavia richiedere la personalità giuridica

Sempre al medesimo fine il Presidente illustra ai presenti che è stato redatto un nuovo testo di statuto sociale conforme a quanto previsto e disciplinato dal

Registrato a VERONA

in data 12/09/2024

al n. 28902 serie 1T

Euro 245,00

D.lgs.117/2017 del cui testo viene data dal Presidente lettura e spiegazione articolo per articolo, precisando che viene trasferita la sede sociale da Verona (VR) Via Pirandello n. 21 sempre a Verona (VR) in via L. Poloni n.16.

Lo Statuto così modificato, previa sottoscrizione del Presidente e di me notaio, si allega al presente verbale sotto la **lettera "B"**.

L'assemblea

- dopo breve discussione
- con voto unanime dei presenti

delibera

- 1) di procedere alla modifica dello statuto della Associazione modificando la denominazione come segue: "ASSOCIAZIONE MUSICA SOLIDALE APS"
- 2) di trasferire l'indirizzo ove è posta la sede sociale, alla via L. Poloni n.16
- 3) di approvare il nuovo statuto dell'Associazione nel testo proposto dal Presidente
- 4) di dare ampio mandato al Presidente del Consiglio Ambrosini Alberto di richiedere l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del terzo Settore), sezione APS, e di svolgere ogni pratica ritenuta necessaria o utile per l'ottenimento di tale iscrizione, depositando ogni documento richiesto, nonché di apportare autonomamente, senza necessità di convocazione dell'assemblea, le modifiche dello statuto di carattere esclusivamente formale che fossero richieste dagli enti competenti

Per quanto occorrer possa l'assemblea prende atto che il Consiglio direttivo in carica nelle persone degli attuali consiglieri continuerà a svolgere le sue funzioni fino alla naturale scadenza del mandato.

Per le nuove nomine troveranno applicazione le disposizioni statutarie ora approvate.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea è sciolta e sono le ore quindici e trenta

Il costituito mi ha esonerato dalla lettura di quanto allegato.

Del presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato a penna di mio pugno, ho dato lettura al comparente che lo approva.

Occupa uno fogli per due pagine fin qui.

FIRMATO: ALBERTO AMBROSINI - PAOLO CARBONE - SIGILLO

Associazione Musica Solidale Onlus

FOGLIO PRESENZE

AMBROSINI Alberto	Via Pirandello 21 37138 Verona	Verona 04/08/1961	MBRLRT61M04L781O	<i>Alberto Ambrosini</i>
AMBROSINI Adriano	Via Agno 18 37124 Verona	Verona 09/09/1957	MBRDRN57P09L781B	<i>Adriano Ambrosini</i>
BRUNELLI Gionata	Via Battisti 4 37051 Bovolone (VR)	Negrar VR 04/03/1972	BRNGNT72C04F861P	<i>Gionata Brunelli</i>
COASSIN Pamela	Via Pirandello 21 37138 Verona	Udine 24/07/1974	CSSPML74L64L483Y	<i>Pamela Coassin</i>
PISTOLATO Rossana	L.Adige Sammicheli 23 37129 Verona Palmanova UD	15/10/1963	PSITRSN63R55G284T	<i>Rossana Pistolato</i>
REALE Sabrina	Viale Sicilia 75 37138 Verona	Verona 13/04/1970	RLESRN70D53L781J	<i>Sabrina Reale</i>
SARTORI Luciano	Via Colli 73 37026 Pescantina (VR)	San Pietro in Cariano VR 05/02/1960	SRILCN60B05I109Z	<i>Luciano Sartori</i>

Verdi

Allegato <i>A</i>	
n. <i>61012</i>	REP.
n. <i>19960</i>	MOCC.

ALLEGATO "B" REP. 41012 RACC.19940
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"ASSOCIAZIONE MUSICA SOLIDALE APS"

Il presente statuto è redatto in conformità con quanto previsto dal D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 (Riforma terzo settore – RUNTS)

Titolo I - COSTITUZIONE E FINALITÀ

Art. 1 - Costituzione

Con scrittura privata del 12/11/2019, registrata in Agenzia delle Entrate di Verona 2 il 22/11/2019 reg.numero 4057, è stata costituita l'associazione "ASSOCIAZIONE MUSICA SOLIDALE APS" di seguito più brevemente citata come "Associazione". L'associazione intende conformarsi al D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e assumere la qualifica di associazione di promozione sociale. La qualifica di associazione di "promozione sociale" e l'acronimo APS saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto della sua iscrizione nella sezione APS del RUNTS. In tal caso, la denominazione potrà essere integrata anche con l'acronimo ETS o con la locuzione Ente del terzo Settore. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Verona (VR), Via L. Poloni n16 Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione, quale Ente del Terzo Settore, svolge attività di utilità sociale a favore di associati, di familiari dei soci e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. In conformità con la Legge 106/2016 e il D.lgs. n.117/2017 e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. A tal fine svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, anche valorizzando la funzione del tempo libero quale momento di crescita individuale e occasione aggregativa e sociale, le attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto e persegue i seguenti scopi generali:

- promuovere iniziative volte a sostenere progetti umanitari nei Paesi in via di sviluppo rivolte a soggetti svantaggiati e/o disagiati, utilizzando la musica come veicolo per costruire ponti tra culture diverse e sensibilizzare la collettività sulle condizioni di vita e sulle problematiche sociali dei paesi in via di sviluppo; operare per la promozione, l'apprendimento e la diffusione di attività musicali in favore di soggetti svantaggiati predisponendo ed organizzando mezzi e strutture per lo svolgimento, la gestione, l'attivazione di corsi di educazione ed insegnamento musicale; produrre, allestire e rappresentare concerti, spettacoli e manifestazioni artistiche varie rivolte a soggetti disagiati e/o svantaggiati ovvero organizzate in luoghi di particolare disagio sociale (carceri, orfanatrofi, ecc.ecc.); collaborare con altre associazioni, organizzazioni o privati che si prefiggono obiettivi analoghi ed in linea con la finalità di solidarietà sociale dell'associazione; ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'associazione per il compimento degli obiettivi statuari; svolgere qualsiasi altra attività e/o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura musicale ed in genere. A tal proposito potranno essere stipulate convenzioni con studi di registrazione, promoter, agenzie di spettacolo, agenzie di grafica e di immagine, associazioni di settore

nonché service audio-luci a supporto delle attività proprie onde offrire proficue opportunità e facilitazioni per l'espletamento dell'attività artistica; proporsi ai soggetti svantaggiati ed in difficoltà come luogo di incontro e di aggregazione di interessi musicali e culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile; promuovere ogni altra attività utile al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 24 del presente statuto.

Titolo II - ATTIVITÀ ESERCITATE

Art. 4 - Attività

L'attività di interesse generale. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale le seguenti attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o recreative di particolare interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formative, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educative;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n.166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o Servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

Art. 5 – Attività diverse

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza inoltre attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.

Art. 6 - Gestione delle attività organizzate

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti ed autorizzati dal Consiglio Direttivo. Con riferimento all'art. 36 del D.lgs. 117/2017, in caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, purché non appartenenti al Consiglio Direttivo. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/17 e successive modificazioni. L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo III - FUNZIONAMENTO

Art. 7 – Regolamento Associativo

L'Assemblea dei Soci, ad integrazione delle norme previste dal presente statuto, approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il Regolamento Associativo ed eventuali altri regolamenti specifici che dettagliano le modalità operative e gestionali dell'Associazione.

Art. 8 - Esercizio Sociale e Bilancio di Esercizio

L'Esercizio Sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni Esercizio Sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il Bilancio di Esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'Esercizio Sociale e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 9 - Bilancio Sociale

Nei casi previsti dall'articolo 14 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, deve essere redatto il Bilancio Sociale, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

Art.10 - Patrimonio

L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 117/2017. L'Associazione, per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività sociali, utilizza le risorse economiche derivanti da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi di organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche;
4. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
5. erogazioni liberali degli associati e di terzi;
6. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
7. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio, comprensivo degli eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste previo eventuale accantonamento. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi riserve o capitale, comunque denominati, a fondatori, associati, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, lavoratori o collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 24 del presente statuto.

Art.11 - Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari convenuti con il Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

Titolo IV - I SOCI

Art.12 - Adesione all'Associazione

L'Associazione è a carattere aperto e non impone limitazioni all'ammissione degli as-

sociati in relazione alle loro condizioni economiche; ripudia ogni forma di discriminazione di qualsiasi genere e natura favorendo la più ampia aggregazione e lo scambio multiculturale. La partecipazione sociale non è collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale. È vietato altresì il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa. Possono aderire all'Associazione le persone che si riconoscono nel presente statuto e che, impegnandosi a rispettarlo in toto e a riconoscere l'autorità degli organi sociali eletti e nominati, ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo, che delibera in merito nella prima seduta utile. La delibera di ammissione è comunicata all'interessato ed è annotata nel libro dei soci con decorrenza dalla data di delibera del Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare all'interessato il motivo del rigetto dell'ammissione. L'interessato può, entro sessanta giorni dell'avvenuta comunicazione della deliberazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci che dovrà essere convocata per deliberare. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

1. dimissioni volontarie presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
2. morte;
3. esclusione deliberata dall'Assemblea dei Soci per gravi motivi o violazioni dell'etica associativa;
4. mancato versamento della quota associativa di un socio già dichiarato moroso; I soci destinatari dei provvedimenti di esclusione hanno diritto di ricorrere all'Assemblea dei Soci, entro sessanta giorni dalla notifica della delibera. In caso di recesso, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato. Le modalità di adesione all'associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Art. 13 - Diritti dei soci

Tutti i soci hanno diritto: 1. a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano; 2. ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale; Tutti gli associati iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci hanno diritto: a) all'elettorato attivo e passivo, eleggendo gli organi sociali e facendosi eleggere negli stessi; b) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti, ad approvare i bilanci e a concorrere all'assunzione delle altre delibere assembleari. Gli associati minorenni, iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci possono esercitare i propri diritti attraverso chi esercita la loro responsabilità genitoriale, con la sola esclusione dell'elettorato passivo. È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.

Art.14 - Doveri dei soci

I Soci hanno il dovere di: 1. partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività sociali; 2. rispettare il presente statuto e le norme contenute nell'eventuale regolamento associativo; 3. rispettare gli organi sociali eletti e nominati; 4. rispettare le delibere degli organi sociali; 5. mantenere un comportamento che non cagioni danno all'immagine associativa; 6. non arrecare danni morali o materiali all'Associazione; 7. versare la quota associa-

tiva nei tempi e nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Titolo V - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 15 - Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione: I. l'Assemblea dei Soci; II. III. il Presidente; il Consiglio Direttivo. Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 21 del presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

Art. 16 - L'Assemblea dei Soci

È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 15 giorni dalla data di svolgimento. In via ordinaria si riunisce due volte l'anno o quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o quando lo ritenga motivato il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

L'Assemblea ordinaria:

1. elegge il Presidente, il Vicepresidente ed i Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo;
2. approva entro la conclusione dell'anno solare il bilancio preventivo di spesa per l'anno successivo
3. approva entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio dell'esercizio precedente, ai sensi dell'articolo 8 del presente Statuto;
4. approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
5. nomina e revoca, quando ricorrano le condizioni citate agli artt. 30 e 31 del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni, l'organo di controllo o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne delibera il compenso;
6. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
7. approva e modifica il Regolamento Associativo ed eventuali ulteriori regolamenti gestionali ed organizzativi;
8. delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione;
9. delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto e sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria:

1. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
2. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
3. delibera sulla devoluzione del patrimonio e sulla nomina del liquidatore.

Le deliberazioni delle assemblee ordinarie sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, che conformemente alle disposizioni del Codice Civile non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la deliberazione è valida a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per delibera-

re lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. I soci maggiorenni, iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci, possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio maggiorenne ha diritto a un voto e può essere titolare di altre due deleghe oltre alla propria. Chi partecipa all'assemblea come esercente la responsabilità genitoriale di un socio minorenni non può assumere altre deleghe, se non quelle dei propri figli, né a sua volta farsi rappresentare da altri. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale. Le delibere assunte dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da un numero di consiglieri stabilito dall'Assemblea dei Soci nella misura di un minimo di 3 ed un massimo di 9. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità indicate dal Regolamento Associativo e dura in carica 3 anni. I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti fra i soci dell'Associazione e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea dei Soci non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà. Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

1. mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
2. elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
3. attua gli indirizzi dell'Assemblea dei Soci;
4. approva i programmi di attività;
5. assegna eventuali incarichi funzionali e affida gli incarichi di lavoro in ambito associativo;
6. approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
7. coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
8. elabora i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
9. documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5 del presente statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
10. delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché l'esclusione degli stessi.
11. nomina il Direttore Artistico dell'associazione e gli eventuali altri maestri e collaboratori. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, è convocato e presieduto entro 15 giorni dalla sua elezione, dal Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente stesso o quando lo richiedano un terzo dei membri del Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente provvederà al suo svolgimento entro i successivi 15 giorni. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio

Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del codice civile.

Art. 18 - Il Presidente Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci. Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati all'art. 17 del presente statuto. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Propone al Consiglio Direttivo l'attribuzione di incarichi funzionali all'Associazione. Predispose per l'Assemblea dei Soci il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente, che ne assume tutti i poteri. Le dimissioni o la decadenza del Presidente sono causa di decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente è eletto dall'Assemblea dei Soci. Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati agli artt. 17 e 18 del presente statuto. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia temporaneamente impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. In caso di dimissioni o decadenza, il Vicepresidente viene sostituito con apposita elezione da parte dell'Assemblea di Soci e durerà in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Il Direttore Artistico

Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo e sovrintende al raggiungimento degli scopi sociali in ambito artistico e svolge le attività a lui conferite dal Consiglio Direttivo.

Art. 21 - L'Organo di Controllo

Qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'art. 30 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, l'Assemblea dei Soci deve nominare un organo di controllo anche monocratico.

Titolo VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 22 - Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione se non già iscritta, si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione integra l'acronimo APS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Art. 23 - Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, al Codice Civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 24 - Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio re-

siduo è devoluto ad un altro Ente del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge. A tal fine l'Assemblea dei Soci nominerà un liquidatore con le modalità previste dall'art. 16 del presente statuto.

Norma transitoria.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento dell'iscrizione stessa. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

FIRMATO: ALBERTO AMBROSINI - PAOLO CARBONE - SIGILLO

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico (art.22, comma 1, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, art. 68 ter, Legge 16 febbraio 1913, n.89)

Certifico io sottoscritto PAOLO CARBONE, notaio in San Martino Buon Albergo, iscritto al Ruolo del Distretto notarile di Verona, con studio in Via XX Settembre n.73, mediante apposizione al presente file (riprodotto unitamente alla presente certificazione in complessive 12 (dodici) facciate su 7 (sette) fogli e trasposto su supporto informatico mediante formato non modificabile - file pdf/A) della mia firma (dotata di Certificato di vigenza valido fino al 28 agosto 2026 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority) che la presente copia è conforme all'originale analogico.

Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, "sostituisce quella in originale".

San Martino Buon Albergo e nel mio studio, il giorno dodici settembre duemilaventiquattro

FIRMATO: PAOLO CARBONE - SIGILLO

